



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Verbale n° 14 del 13/04/2016

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Pubblica di prima convocazione-seduta Prima

Oggetto: *TRIBUTI COMUNALI. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016. CONFERMA.*

Oggi tredici Aprile 2016 alle ore 19:00 nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 - Cento si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Pubblicadi 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	LODI PIERO	Sindaco	Presente	
2	FORTINI VASCO	Presidente del Consiglio	Presente	
3	CARIANI MARCELLA	Consigliere Anziano	Presente	
4	GARUTI GIAN GABRIELE	Consigliere	Presente	
5	CONTI ROBERTO	Consigliere		Assente
6	MATTIOLI MASSIMO	Consigliere	Presente	
7	ZAPPATERRA DENIS	Consigliere		Assente
8	DINELLI ANNA	Consigliere	Presente	
9	TESTONI MICHELE	Consigliere	Presente	
10	TASSINARI COSMA	Consigliere	Presente	
11	CARLOTTI CINZIA	Consigliere	Presente	
12	CORVINI LUIGI	Consigliere		Assente
13	TOSELLI STEFANO	Consigliere		Assente
14	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere		Assente
15	PARESCHI FAUSTO	Consigliere	Presente	
16	MAGAGNA LORENZO	Consigliere	Presente	
17	MATTARELLI MARCO	Consigliere	Presente	
			12	5

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Margherita Clemente

Presiede il Sig. Fortini Vasco nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: MATTIOLI MASSIMO, TESTONI MICHELE, PARESCHI FAUSTO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti gli Assessori: ROLFINI MARIA, TASSINARI CLAUDIA, BUSI PIER PAOLO, MANDERIOLO MASSIMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge n. 147 del 2013 all'art. 1 comma 639 e ss.mm. ii. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) all' art. 1 comma 14 ha disposto con decorrenza 1/1/2016, l' esclusione dalla TASI delle abitazioni principali disponendo:

- con il comma 14 lettera a) la modifica del comma 639 sostituendo *“a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile”*, le seguenti *“sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*
- con il comma 14 lettera b) la modifica del comma 669 ai sensi del quale ora *“Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*.

Visto che con il comma 14 la legge di stabilità ha eliminato dal campo di applicazione della TASI, sia l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l' unità immobiliare che l' occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Considerato che con le delibere consiliari n. 17 del 18/03/2014 e n. 12 del 30/03/2015, sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

- aliquota del **2,5 per mille** per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso (A/1,A/8, A/9), e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e regolamento alle abitazioni principali, escluse dal pagamento dell' IMU;
 - **aliquota 0** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente.
- Richiamato l' art.1 comma 26 della legge n. 208 del 2015 che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Ritenuto conseguentemente di dover confermare per l' anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per l' anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazione principale, in particolare confermando l' aliquota pari a 0 per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

Preso atto che nel bilancio di previsione 2016/2018 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le previsioni da accertamenti tributari relativi agli anni d' imposta 2014 e 2015;

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili adottato con proprio atto n. 16 del 18/03/2014 ed in particolare l'art. 6 comma 2 il quale, in conformità alle disposizioni del comma 682 della legge 147/2013, stabilisce che in sede di approvazione delle aliquote e detrazioni, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Ritenuto non necessario procedere alla individuazione dei costi indivisibili da coprire attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrata derivante da detto tributo;

Viste altresì le seguenti disposizioni:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.) che fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, corrisponde alla data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- il comma 13-bis e 15, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite inserimento degli atti sull'apposito Portale del Federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei comuni, e' stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016.

Visto l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri di cui all' art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione: PRESENTI E VOTANTI N. 12 – VOTI FAVOREVOLI N. 9 – VOTI CONTRARI N. 3 (Mattarelli – Magagna – Pareschi)

D E L I B E R A

Per le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di determinare per l' anno 2016 le seguenti aliquote per l' applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall' art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 (abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati e terreni agricoli), confermando per le fattispecie soggette a TASI le medesime aliquote già previste per l' annualità 2015:
 - aliquota 0 (zero) per tutti gli immobili diversi da abitazione principale;
2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell' art. 1 legge n. 147/2013, così come modificato dalla legge n. 208/2015, per le quali è stata azzerata la TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
3. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 1° gennaio 2016;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell' art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 2011 e dell' art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997.

Quindi, con separata votazione:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 – VOTI FAVOREVOLI N. 12

D E L I B E R A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Fortini Vasco

Firma
Il Segretario Generale
Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.